

DETERMINA  
- per le motivazioni  
e le finalità di cui in narrativa -

1. di aggiornare l'atto di riconoscimento, rilasciato alla Ditta "**Azienda Agricola di Cacio Giovanni**", con sede legale rappresentante e stabilimento in Località Pontignone, Frazione Paganica, L'Aquila;
2. di mantenere lo stabilimento nello speciale elenco degli impianti di macellazione a ridotta capacità con il **n. 22/M** – Regione Abruzzo per la tipologia di:

Stabilimento mattatoio capacità limitata (ex D.Lgs. n. 286/94)

3. resta inteso che il presente provvedimento è valido per il periodo transitorio di autorizzazione previsto per tali tipologie (31.12.2009) e comunque decadrà automaticamente appena saranno decorsi i termini previsti per l'adeguamento di tali tipologie;
4. il Sig. CACIO Giovanni, codice fiscale **CCA GNN 59D06 A345L**, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale – per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;
5. di notificare copia della presente determina al responsabile della Ditta, per il tramite dell'Az. USL di L'Aquila;
6. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;

8. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.-

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO VETERINARIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

DIREZIONE SANITA'  
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 22.12.2008, n. DG11/277:

**Profilassi della malattia vescicolare dei suini; Determina di applicazione delle misure previste nella zona di sorveglianza per la zona di protezione per i focolai secondari di Malattia vescicolare dei suini (MVS) verificatesi negli allevamenti dei suini della ASL di Avezzano – Sulmona: OPGR n. 3 e 4 rispettivamente del 22.10.2008 e 21.11.2008.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta n. 03 e n. 04, rispettivamente del 22 ottobre 2008 e 21 novembre 2008 concernenti "Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per i focolai insorti nella Provincia di L'Aquila nel territorio di competenza della ASL di Avezzano - Sulmona";

Vista la nota n. 0083478/08 del 18.12.2008 del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Avezzano-Sulmona concernente" MVS - Ordinanze PGR n. 3 del 22.10.2008 e n. 4 del 21.11.2008;

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia anche in relazione all'andamento favorevole dei controlli effettuati dal servizio veterinario;

Considerato che con le predette Ordinanze N. 3 e N. 4 rispettivamente del 22/10/2008 e 21.11.2008 il Presidente della Regione Abruzzo

ha delegato il dirigente del servizio veterinario regionale per l'adozione degli atti connessi;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l'Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista "A" dell'OIE;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 "recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini;

Vista l'O.M. del 12 Aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Ritenuto di dover provvedere al declassamento della zona di protezione come sopra meglio individuata e pertanto di applicare nella stessa le misure previste per la zona di sorveglianza;

Vista la Legge Regionale n. 77/99:

#### DETERMINA

- per le motivazioni

e le finalità di cui in narrativa -

1. di applicare le prescrizioni per lo zona di

sorveglianza sui Comuni di: Comuni di Capistrello, Civitella Roveto, Canestro, Civita D'Antino, Collarmele, Luco dei Marsi, Pratola Peligna; Castellafiume- da confine Capistrello solo territorio fino a strada Provinciale dei Liri; Scurcola Marsicana- fino tutto il territorio con esclusione della zona compresa tra il confine con Avezzano e l'incrocio per Magliano dei Marsi; Avezzano- tutto il territorio con esclusione della frazioni di Antrosano e Castelnuovo (area esterna all'autostrada); Tagliacozzo- frazione Villa S. Sebastiano e da Scurcola fino al bivio per Colle S. Giacomo e Oriente; Comune di Trasacco- tutto, esclusa la zona esterna alla strada circonfucense versante Fucino; Comune di Celano: dal confine con Avezzano sino all'ingresso del centro abitato e fino alla strada circonfucense; Comune di Aielli- solo Aielli alto; Comune di Bugnara nelle località Vallecorno e frazione di Torre dei Nolfi; Comune di Sulmona nelle località Arabona, Torrone, Vallecorno, Cappuccini, Fonte San Giovanni e C.da Vetoli; Comune di Prezza nella località frazione Campo di Fano; Comune di Castelvecchio Subequo esclusi i territori montani direzione Forca Caruso Comune di Costel di Ieri esclusa la parte montana direzione Forca Caruso; Comune di Secinara esclusa zona montana direzione Rocca di Mezzo; Comune di Gagliano Aterno esclusa zona montana direzione Celano; Comune di Molino Aterno esclusa zona montana direzione S. Benedetto in Perillis ed Acciano; Comune di Tione degli Abruzzi nella località Goriano Valli; Comune di Pacentro escluse le località montane Passo S. Leonardo, Fonte Romana e Morrone; Comune di Cansano area pedemontana escluso il Paese; Comune di Campo di Giove territorio pedemontano escluso il Paese.

2. di rinviare a successivi atti lo revoca delle misure di restrizione;

3. di incaricare il servizio veterinario della Az

USL di Avezzano - Sulmona e le altre amministrazioni interessate per l'applicazione delle misure in essa prevista;

4. di trasmettere copia della presente determina al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
5. la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO VETERINARIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED  
ORGANIZZAZIONE TRASPORTI

DETERMINAZIONE 12.12.2008, n. DE2/167:

**Programma annuale 2008 degli investimenti nel settore Trasporti (L.R. n. 153/98) approvazione graduatoria di cui al Piano di Investimenti 2008 Programma di Svecchiamento.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

che la D.G.R. 565/P del 23.6.2008 ha approvato, ai sensi dei commi 1031 e 1032 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e della L.R.153/98, il "Piano di investimento materiale rotabile per l'anno 2008. Programma di svecchiamento del Tpl in concessione regionale e comunale" utile all'acquisto di n. 40 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare sulle linee in concessione regionale e n. 13 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare sulle linee in concessione comunale;

che con successiva determinazione Dirigenziale n. 140/2008/DE2 del 1.10.2008 sono state fissate modalità tecniche attuative del

Piano di investimento materiale rotabile per l'anno 2008 - Programma di svecchiamento del tpl in concessione regionale e comunale;

che tanto la D.G.R. 565/P del 23.6.2008 che la determinazione Dirigenziale n. 140/2008/DE2 del 1.10.2008 si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

che i suddetti Programmi prevedono:

- 1) la presentazione da parte delle aziende interessate di apposita istanza alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale;
- 2) l'assegnazione dei contributi alle singole aziende, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda, in base alla graduatoria risultante dai prospetti di calcolo di cui ai modelli allegati alla presente Determinazione con i nn. 4 e 5, nonché entro il tetto massimo di spesa previsto per ciascun tipo di autobus;
- 3) l'esclusione dal calcolo di assegnazione dei contributi, con la medesima Determinazione di cui sopra, delle aziende nel cui parco macchine circolante al 31.12.2007 non figurano mezzi con età superiore a 15 anni;
- 4) l'esclusione delle aziende esercenti il t.p.l. il cui parco macchine circolante al 31.12.2007 comprenda autobus che, sebbene tutti o in parte con vetustà superiore a 15 anni, tuttavia non sono stati acquistati dalle aziende medesime da almeno 3 anni;

che per gli autobus, ai fini del calcolo sia della vetustà in relazione alla 1<sup>a</sup> immatricolazione e sia del periodo di proprietà in relazione alla data di acquisto, sono stati com-